

Codice DB1409

D.D. 2 dicembre 2013, n. 2951

Autorizzazione idraulica N. (n774) - Lavori di completamento dell'impianto d'irrigazione a pioggia sotteso al bacino di invaso sul Torrente Ingagna. Variante all'Autorizzazione Idraulica n748 e alla relativa concessione demaniale,interferenti con i rii Vallelunga, Fraschea,Torazza nei Comuni di Mottalciata e Sandigliano. Richiedente: Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese.

Premesso che con DD. n. 718/DB14.09 del 19/03/2013 (A.I. n748) il presente ufficio aveva autorizzato il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese con sede in Via F.lli Bandiera n. 16 - 13100 VERCELLI ad eseguire i lavori di cui all'oggetto.

Vista la richiesta di variante a tali lavori presentata con nota protocollo n. 2817 in data 17/09/2013 ed acclarata al protocollo interno n. 59665 in data 23/09/2013;

Preso atto che dagli elaborati progettuali a firma dell'Ing. Castelli dello Studio Steci di Vercelli allegati all'istanza sopraccitata si evince che le varianti rispetto a quanto approvato risultano le seguenti:

- In Comune di Mottalciata si prevede lo spostamento dell'ubicazione dell'attraversamento A5bis in subalveo del rio Vallelunga senza modifica di diametro e tipologia della condotta e modifica del diametro delle condotte dell'attraversamento A5 in subalveo del rio Vallelunga mediante n. 2 condotte parallele in acciaio DN250/DN300,anziché unoca condotta;

- In Comune di Sandigliano si prevede lo stralcio dell'attraversamento A9 del rio Fraschea;

Considerato che in corso d'istruttoria sono state chieste per le vie brevi alcune integrazioni e precisazioni circa le opere oggetto di modifica;

Vista la nota Prot. N. 3557 del 25/11/2013, pervenuta tramite PEC al Prot. N. 71599 in data 26/11/2013 del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, con la quale è stato chiarito quanto segue:

le opere in progetto non sono ancora state eseguite; il progetto esecutivo risulta essere in corso di esecuzione e la gara di appalto sarà pubblicata nel prossimo anno 2014;

il progetto esecutivo delle opere ha recepito le prescrizioni indicate nell'autorizzazione idraulica n. 748, approvata con DD. 718/DB1409 del 19/03/2013, in particolare le sponde e il fondo dei corsi d'acqua in corrispondenza degli attraversamenti saranno ripristinati nella situazione ante lavori, senza realizzazione di rivestimenti in cls.;

la posa delle tubazioni secondarie di riparto affiancate avverrà entro una distanza di mt. 1.00, secondo le sezioni tipologiche allegate alla nota di cui sopra.

Preso pertanto atto che gli attraversamenti interferenti con i corsi d'acqua demaniali, alla luce delle variazioni di cui trattasi, risultano essere N. 4 in subalveo ed in particolare:

- n. 1 attraversamento sul Rio Vallelunga in Comune di Mottalciata denominato A5 mediante due condotte DN250/DN300 affiancate entro la fascia di 1 mt.

- n. 1 attraversamento sul Rio Vallelunga in Comune di Mottalciata denominato A5bis con una condotta di riparto DN140.

- n. 1 attraversamento sul Rio Fraschea in Comune di Sandigliano denominato A8 con n. tre condotte di riparto DN140 affiancate entro la fascia di 1 mt.

- n. 1 attraversamento sul Rio Torrazza in Comune di Sandigliano denominato A10 mediante due condotte secondarie DN250 affiancate entro la fascia di 1 mt.

La comunicazione dell'avvio del procedimento è avvenuta in data 09/10/2013 con prot. 62711 ed è stata pubblicata sul BUR n° 42 del 17/10/2013 nonché per 15 gg. sull'Albo Pretorio del Comune di Mottalciata e Sandigliano.

Considerato che a seguito dell'esame degli atti progettuali, la modifica delle opere in argomento rispetto a quanto autorizzato con la DD718/DB14.09 del 19/03/2013 (AI n748) si è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23 del 23/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs.n°112/1998 e l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001;
- vista la D.G.R. del 02.08.1999 n. 49-28011 di approvazione degli indirizzi tecnici e procedurali in materia di manutenzione idraulico-forestale;
- visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001;
- vista la L. 241/90 e s.m.i.;
- vista la L.R. 7/2005 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n.37/2006 ed il relativo Regolamento approvato con D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese sopra generalizzato ad eseguire le opere già concesse con la DD 718 con le variazioni indicate in premessa e negli elaborati progettuali allegati all'istanza nonché a quelli relativi alle integrazioni presentate, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
2. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
4. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o

sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella;

7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di mesi 36 dalla data di rilascio della presente, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

8. il Committente dell'opera dovrà dare comunicazione formale al Settore OO.PP di Biella l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

11. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;

12. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r.22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Salvatore Scifo